

SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI PER BREVI PERIODI

da www.italiascuola.it del 18 febbraio 2004

Domanda:

Dovendosi provvedere alla sostituzione di Docenti assenti perché impegnati in corsi di aggiornamento o in qualità di accompagnatori degli alunni partecipanti a gare sportive e manifestazioni simili, il Dirigente Scolastico provvede in anticipo ad una nuova organizzazione dell'orario scolastico, utilizzando i docenti a disposizione ed, eventualmente, i docenti che hanno dato la loro disponibilità ad effettuare ore aggiuntive

In alcune occasioni si procede a far uscire anticipatamente la classe (solo per l'ultima ora di lezione) dopo aver avvertito con anticipo le famiglie degli alunni. In questa prima fase non vengono utilizzati, limitatamente all'ultima ora di lezione, i docenti che hanno dato la loro disponibilità ad effettuare ore eccedenti. Tale organizzazione è motivata dal fatto che questa Istituzione Scolastica è grande e complessa (l'organico comprende n° 41 classi e circa n° 100 insegnanti) e spesso, la mattina, pervengono telefonate di docenti (di solito almeno due) che segnalano assenze dovute a malattia. In tale occasione il Dirigente Scolastico provvede alle sostituzioni utilizzando anche docenti con ore eccedenti ed in particolare quei docenti (che non sono mai più di due) che hanno dato la loro disponibilità per l'ultima ora di lezione. In tal modo il Dirigente Scolastico non si vede costretto a far uscire anticipatamente alunni minorenni, senza preventivo avviso delle famiglie, né ad affidare la sorveglianza degli alunni nelle ultime ore di lezione al personale ausiliario.

Si desidera saper se il Dirigente Scolastico è comunque obbligato ad utilizzare i docenti che hanno dato la loro disponibilità ad effettuare le ore eccedenti e se tale criterio di sostituzione dei docenti assenti deve essere oggetto di contrattazione con le R.S.U.

Risposta:

La sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi sta creando alle scuole secondarie di secondo grado maggiori problemi man mano che l'orario cattedra si attesta anche in esse sulle 18 unità orarie.

Per ovviarvi si consiglia di praticare tutte le vie percorribili, oltre quella della disponibilità dei docenti ad effettuare ore straordinarie già attivata dalla scuola interpellante. Una potrebbe essere quella di destinare alle supplenze il monte ore derivante dal recupero della riduzione dell'ora di lezione che si attua in tanti istituti superiori non solo per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica (nel caso la materia è regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.09.1979 e n. 192 del 3.07.1980 che limitano la riduzione alla prima ed eccezionalmente all'ultima ora in caso di orario giornaliero di 5 ore, alle prime 2 e alle ultime 3 in caso di orario di 7 ore). Il riferimento normativo è l'art. 26 commi 7 e 8 del CCNL/2003, che impone di recuperare qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione in attività didattiche (e le supplenze sono proprio tali), restituendo alla scuola i minuti derivanti da tale riduzione. La relativa delibera va assunta dal collegio docenti. La scuola studierà le modalità di accorpamento dei minuti in unità orarie da restituire settimanalmente o mensilmente.

Ottenuta la disponibilità dei docenti ad effettuare ore eccedenti, il dirigente scolastico può utilizzarli secondo le necessità della scuola.

La contrattazione con le RSU sull'argomento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. i del CCNL/2003, concerne esclusivamente "criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto".

Si sconsiglia l'anticipazione dell'uscita degli studenti, per non privarli del tempo scuola cui essi hanno diritto. La scuola ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati e quindi fino al subentro almeno potenziale della vigilanza

dei genitori o di chi per loro. Esso va regolamentato dal consiglio di istituto competente ad adottare il regolamento interno che deve fra l'altro stabilire le modalità "per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima" (D.Lgs 16.04.1994 n. 297, art. 10). Pertanto, non è ipotizzabile alcun licenziamento degli studenti prima della fine ordinaria delle lezioni in caso di assenze improvvise dei docenti. Ciò è stato anche confermato in sede giurisdizionale dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3074/1999 che richiama una sentenza della stessa Suprema Corte del 1986. In essa si scrive che il "servizio non può essere interrotto per la semplice assenza dell'insegnante che dovrebbe tenere la lezione", perché l'assenza del professore non è un fatto eccezionale, ma "normale e prevedibile".

Si ritiene che anche nel caso di assenza prevista è dovere della scuola trovare soluzioni efficaci alla tutela del diritto dell'utenza a un servizio scolastico completo sia in termini di tempo scuola che di contenuti culturali e didattici da garantire, senza ricorrere ad uscite anticipate.

Si sconsiglia anche il ricorso sistematico all'affidamento della sorveglianza degli alunni nelle ultime ore di lezione al personale ausiliario, al quale infatti contrattualmente possono essere affidate soltanto incombenze di "sorveglianza", "ordinaria vigilanza", non di "sostituzione" di altre figure professionali (quali il docente), i cui compiti di istruzione e formazione non possono che essere svolti da personale della stessa qualifica.